



207

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", con il quale, al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, è stata prevista la costituzione, presso le amministrazioni centrali e regionali, di propri Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 1999, recante "Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici";

VISTO l'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", che, nell'integrare la dotazione annuale del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 144/1999, prevede la possibilità di fronteggiare, con tale dotazione, anche le esigenze finanziarie relative al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, nonché i costi di funzionamento dei predetti Nuclei concernenti anche i compensi per gli esperti interni ed esterni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'articolo 7, comma 6-quater, il quale prevede che le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2001, recante "Indirizzi operativi per la costituzione dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in vista del riparto delle risorse previste dal comma 10, dell'articolo 145, della legge finanziaria per il 2001";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Dipartimento per il coordinamento della politica economica";



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", ed in particolare l'articolo 20 concernente il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica che stabilisce, tra l'altro, che presso il Dipartimento opera il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), alla cui organizzazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, recante "Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2019, recante "Istituzione della Cabina di regia Strategia Italia", con il quale è stata istituita la Cabina di Regia Strategia Italia, ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, rispetto alla quale il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica assicura l'attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo avvalendosi, ove necessario, dell'apporto di specifiche professionalità nell'ambito dei Nuclei istituiti nel Dipartimento stesso;

VISTO il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, recante "Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229", il quale all'articolo 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021 il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)» e che a decorrere dalla medesima data «in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022, registrato presso la Corte dei conti al n. 1329 in data 31 marzo 2022, recante la modifica dell'articolazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche", e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata istituita la Cabina di Regia per la crisi idrica, prevedendo che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri svolga le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia e, a tal fine, può avvalersi del numero massimo di due esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento che, pertanto, è riorganizzato mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i criteri di designazione e le modalità di selezione del personale delle professionalità necessarie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2023, che riorganizza il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, definendone le funzioni, la composizione e il funzionamento, nonché i requisiti professionali, i criteri di designazione e le modalità di selezione dei componenti unitamente al trattamento economico attribuibile ai medesimi, e abroga il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 15 luglio 2009, 5 dicembre 2019 e 19 ottobre 2022, nonché i decreti del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al CIPE del 28 gennaio 2009, del 17 novembre 2009, del 17 febbraio 2020 e del 9 settembre 2021;

VISTO, in particolare, l'articolo 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2023, che individua i requisiti professionali, i criteri di designazione e le modalità di selezione dei componenti del Nucleo, incluso il Coordinatore;

CONSIDERATA la necessità di disporre di diversi e ulteriori profili professionali per l'espletamento delle attività del Nucleo nel settore delle valutazioni afferenti la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile, cambiamenti climatici e gestione delle risorse idriche, mediante l'ampliamento delle classi di laurea, previste tra i requisiti di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2023, prevedendo tra le medesime anche quella in scienze naturali;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di prevedere un aggiornamento periodico dell'elenco, avente validità biennale, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2023, da cui attingere per il conferimento degli incarichi di componente del Nucleo, garantendo la possibilità di disporre di un elenco aggiornato con adeguata frequenza e, al contempo, offrendo una maggiore possibilità di partecipazione a coloro che intendano presentare la propria manifestazione di interesse alla nomina di componente del Nucleo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante "Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri";



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

DECRETA

Art. 1

(Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2023)

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 3, lettera a), dopo le parole "geologia," sono aggiunte le seguenti parole "scienze naturali,".

b) all'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole "validità biennale." sono aggiunte le seguenti parole "Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, l'avviso è pubblicato con cadenza almeno annuale".

Art. 2

(Clausola di invarianza della spesa)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - CdR 11 - Programmazione e coordinamento della politica economica.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 FEB. 2025

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Dott. Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 634
Roma, 21.02.2025

IL REVISORE

IL DIRIGENTE
Sergio S. Wa